



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBl. 2020 n. 630

5 novembre 2020

2126-1-6-G

Ordinanza sulla quarantena in caso di ingresso nel paese al fine di contrastare il Coronavirus

(Ordinanza sulla quarantena in caso di
ingresso nel paese – EQV)

del 5 novembre 2020

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 comma 1 e agli articoli 29 e 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificata dall'art. 5 della legge del 19 giugno 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1385), congiuntamente all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DeIV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

§ 1

Isolamento domiciliare per viaggiatori che facciano ingresso o
rientrano nel paese; osservazione

(1) ¹Le persone che abbiano soggiornato in un'area a rischio di cui al par. 5 nei dieci giorni precedenti all'ingresso nello Stato libero di Baviera sono tenute, all'arrivo, a recarsi immediatamente presso la propria abitazione o altro alloggio adatto a consentire l'isolamento, rimanendovi per un periodo di dieci giorni a decorrere dalla data di ingresso nel paese. ²Alle persone di cui al comma 1, in detto periodo di tempo, non è consentito ricevere visite da parte di persone non appartenenti al rispettivo nucleo familiare.

(2) ¹Le persone contemplate al par. 1 comma 1 sono tenute a contattare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale competente indicando il sussistere degli obblighi di cui al paragrafo 1. ²Nell'arco di tempo di cui al par. 1 comma 1, dette persone sono inoltre tenute a informare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale competente dell'eventuale manifestarsi dei tipici sintomi di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(3) ¹Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al par. 2 comma 1, è necessario procedere alla registrazione dell'ingresso nel paese mediante apposito modulo online ufficiale¹, trasmettendo

1. i dati completi contemplati alla Sezione I punto 1 comma 1 delle disposizioni relative agli spostamenti in seguito alla constatazione di uno stato epidemico di portata nazionale da parte del Parlamento tedesco del 29 Settembre 2020 (Gazzetta ufficiale BAnz AT 29.09.2020 B2) nella versione attualmente in vigore;
2. portando sempre con sé la conferma dell'avvenuta registrazione digitale dell'ingresso nel paese al momento dell'ingresso,

¹ Nota ufficiale: Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

3. da esibire, su richiesta, al trasportatore nonché, nel caso contemplato alla sezione I punto 1 comma 5, all'autorità incaricata dei controlli di polizia del traffico transfrontaliero.

²Qualora, in casi eccezionali, non sia stato possibile provvedere alla registrazione digitale dell'ingresso nel paese, vige obbligo, ai sensi del comma 1, di effettuare una registrazione sostitutiva scritta come da modello riportato all'allegato 2 comma 1 punto 1, da esibire al trasportatore nonché, nel caso contemplato alla sezione I punto 1 comma 5, all'autorità incaricata dei controlli di polizia del traffico transfrontaliero.

(4) Durante il periodo di isolamento, le persone di cui al par. 1 comma 1 sono soggette a osservazione da parte dell'autorità amministrativa circondariale.

(5) ¹Per area a rischio ai sensi del par. 1 si intende uno stato o regione oltre i confini della Repubblica Federale di Germania che, al momento dell'ingresso in Germania, presenti un elevato rischio di infezione da Coronavirus SARS-CoV-2. ²Di volta in volta determinante in tal senso è la pubblicazione del Robert Koch-Institut (RKI) relativa alla classificazione delle aree a rischio².

§ 2

Eccezioni all'isolamento domiciliare

(1) L'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone che facciano ingresso nello Stato libero di Baviera unicamente allo scopo del transito, uscendo per via diretta e immediata dal territorio.

(2) L'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone che

1. nel contesto del traffico transfrontaliero tra stati confinanti, ai sensi dell'art. 1 par. 5 abbiano soggiornato in un'area a rischio per meno di 24 ore o facciano ingresso nel territorio federale per un massimo di 24 ore;
2. soggiornino in Germania per meno di 72 ore e
 - a) facciano ingresso nel paese per fare visita a parenti di primo grado, al coniuge o compagno di vita non appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di affido condiviso o per esercitare il diritto di visita ai figli;
 - b) svolgano attività lavorativa volta al mantenimento dei servizi sanitari o urgentemente necessaria e indispensabile alla cura e assistenza di soggetti non autosufficienti e di disabili, e tale attività venga attestata dal responsabile, dal datore di lavoro o dal committente;
 - c) che per lavoro trasportino oltre confine persone, merci o beni su strada, su rotaia, via mare o per via aerea, oppure
 - d) siano alti funzionari del corpo diplomatico o di rappresentanze consolari, membri del parlamento o di governo,
3.
 - a) che siano residenti nello Stato libero di Baviera e si rechino per scopi strettamente necessari di natura professionale, di studio o formazione professionale presso la rispettiva sede di lavoro, di studio o formazione in un'area a rischio ai sensi dell'art. 1 par. 5 e facciano rientro periodicamente, ovvero almeno una volta a settimana, nel luogo di residenza (pendolari frontalieri); oppure
 - b) che ai sensi dell'art. 1 par. 5 siano residenti in un'area a rischio e debbano recarsi per improrogabili ragioni di lavoro, studio o formazione professionale nello Stato libero di Baviera e facciano rientro periodicamente, ovvero almeno una volta a settimana, nel luogo di residenza (frontalieri);
detta improrogabile necessità va attestata da parte del datore di lavoro, del committente o dell'ente erogante la formazione professionale;
4. persone ai sensi dell'art. 54a par. 1 comma 1 punti 1-5 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG);
5. appartenenti a forze militari straniere ai sensi dello statuto delle truppe della NATO, dello statuto del Partenariato per la pace NATO (PfP) e dello statuto delle truppe degli stati membri dell'Unione europea (statuto delle truppe Ue), che facciano ingresso o rientrino in Germania prestando servizio;

² Nota ufficiale: Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

6. Persone che facciano ingresso nel territorio federale tedesco allo scopo di svolgere attività lavorativa per un periodo di almeno tre settimane, qualora l'azienda, nell'alloggio loro assegnato e presso la sede di lavoro, durante i primi dieci giorni dall'ingresso nel Paese adottino misure precauzionali atte ad evitare contatti che esulino dalla squadra di lavoro e pertanto assimilabili all'isolamento contemplato all'art. 1 par. 1 comma 1, nonché a consentire l'uscita dall'alloggio ai soli fini lavorativi; prima dell'inizio dell'attività lavorativa, il datore di lavoro notifica all'autorità amministrativa circondariale competente le misure adottate ai sensi della frase 1; l'autorità amministrativa circondariale competente è tenuta a verificare il rispetto dei requisiti contemplati alla frase 1.

(3) Se non già contemplato dal par. 2, l'art. 1 par. 1 comma 1 non si applica alle persone

1. la cui attività sia indispensabile al mantenimento

a) dell'operatività dei servizi sanitari, assistenziali e di cura e, in particolare, medici, infermieri, personale ausiliario o personale addetto all'assistenza 24 ore su 24;

b) della sicurezza e dell'ordine pubblico;

c) dei rapporti diplomatici e consolari; d) dell'attività di Giustizia;

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege,

e) dell'operatività del parlamento, del governo e dell'amministrazione federale, regionale e comunale, o

f) dell'operatività degli organi dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali, laddove tale stringente necessità dovrà essere attestata dall'organo responsabile, dal datore di lavoro o dal committente;

2. che facciano ingresso nel paese allo scopo di

a) fare visita a parenti di primo o secondo grado, al coniuge o compagno di vita non appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di affido condiviso o per esercitare il diritto di visita ai figli;

b) ricevere urgenti cure mediche o

c) assistere persone non autosufficienti e bisognose di assistenza;

3. che, in qualità di funzionari di polizia, rientrino dall'estero dopo un intervento o dopo aver prestato servizi analoghi;

4. persone che, per improrogabili e assolutamente necessari motivi di lavoro, di formazione professionale o di studio abbiano soggiornato fino a cinque giorni in un'area a rischio ai sensi dell'art. 1 par. 5 o che facciano ingresso nella Repubblica federale di Germania, laddove una tale stringente necessità dovrà essere attestata dal datore di lavoro, committente o dall'ente formatore; oppure

5. persone accreditate dal rispettivo comitato organizzativo per la preparazione, partecipazione, organizzazione e follow-up di eventi sportivi internazionali o che siano invitate da un'organizzazione sportiva federale a partecipare ad allenamenti e a corsi di formazione.

Il comma 1 si applica solo nella misura in cui la persona in questione sia provvista di una certificazione di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo in formato cartaceo o elettronico in lingua tedesca, inglese o francese, da presentare tempestivamente, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente. Il test oggetto della dichiarazione deve essere stato effettuato nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel paese o contestualmente all'ingresso nella Repubblica federale di Germania. Il test oggetto della dichiarazione deve soddisfare di volta in volta i requisiti del Robert Koch-Institut. Il referto del test ai sensi del comma 2 va conservato per almeno dieci giorni dall'ingresso nel paese.

(4) A fronte di casi che lo giustificano, l'autorità amministrativa competente potrà, su richiesta, prevedere ulteriori eccezioni, e ciò a fronte di un valido motivo.

³ Nota ufficiale: Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente qualora le persone in questione non presentino sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto. ²Ai fini dell'effettuazione del test, la persona di cui al par. 2 punti 1-3, 5 e 6, par. 3 e 4 è tenuta a rivolgersi a un medico o apposito centro di effettuazione test qualora, entro dieci giorni dall'ingresso nel paese, si manifestino i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus SARS CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

§ 3

Riduzione del periodo di quarantena

(1) L'obbligo di isolamento ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 1 termina anticipatamente, e comunque non prima del quinto giorno dall'ingresso nel paese, qualora la persona in questione sia provvista di una certificazione di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo in formato cartaceo o elettronico e la presenti tempestivamente, su richiesta, all'autorità amministrativa circondariale competente. ²Il referto riportante l'esito negativo ai sensi del comma 1 deve essere basato su un test molecolare per infezione da Coronavirus SARS-CoV-2, effettuato non prima di cinque giorni dall'ingresso in Germania. ³Il referto negativo del test ai sensi del comma 1 va conservato per almeno dieci giorni dall'ingresso nel paese.

(2) L'isolamento ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 1 può essere interrotto solo per il tempo necessario all'effettuazione di un test ai sensi del par. 1.

(3) La riduzione del periodo di isolamento ai sensi del par. 1 si applica qualora la persona in questione non presenti sintomi tipici dell'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(4) Per l'effettuazione del test, la persona di cui al par. 1 è tenuta a rivolgersi a un medico o a un apposito centro qualora, entro dieci giorni dall'ingresso nel paese, si manifestino i tipici sintomi dell'infezione da Coronavirus SARS CoV-2 quali tosse, febbre, raffreddore o perdita dell'olfatto e del gusto.

(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano di conseguenza unicamente alle persone contemplate all'art. 2 par. 2 punto 6.

§ 4

Frontalieri

(1) Per i frontalieri ai sensi dell'art. 2 par. 2 punto 3 lett. b vige l'obbligo di sottoporsi settimanalmente al test per infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 e, su richiesta, di presentare tempestivamente il referto all'autorità amministrativa circondariale competente o all'ufficio dalla stessa designato. ²Il referto del test ai sensi del comma 1 deve essere redatto

1. in lingua tedesca, inglese o francese e

2. basato su un test molecolare

a) effettuato in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in un altro stato inserito dal Robert Koch Institut (RKI) nell'elenco di stati che soddisfano i requisiti di qualità⁴

b) e ciò entro i termini contemplati al comma 1 o comunque non oltre 48 ore prima del loro inizio.

³Il referto negativo, ai sensi del comma 1, va conservato per almeno 14 giorni dall'ingresso nel paese. ⁴Si considera equivalente all'esito del test ai sensi del comma 2 una certificazione in lingua tedesca o inglese rilasciata dall'ente che abbia effettuato un test rapido antigenico certificato CE con esito negativo.

⁵L'obbligo ai sensi del comma 1 viene meno per le settimane in cui la persona non faccia ingresso nello Stato libero di Baviera.

(2) Le persone di cui al par. 1 comma 1 hanno inoltre l'obbligo, qualora si manifestino sintomi che rimandano a una malattia da COVID-19, di informare tempestivamente l'autorità amministrativa circondariale menzionata al par. 1 comma 1.

⁴ Nota ufficiale: Cfr. <https://www.rki.de/covid-19-tests>

§ 5

Disposizione in materia di sanzioni pecuniarie

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 1 par. 1 comma 1, non vada in isolamento o non si rechi direttamente presso la propria abitazione o altro idoneo alloggio;
2. violando l'art. 1 par. 1 comma 2, riceva visite;
3. violando l'art. 1 par. 2 comma 1, anche congiuntamente al comma 2, non contatti o non contatti per tempo l'autorità competente;
4. violando l'art. 2 par. 2 punto 3, il par. 3 comma 1 punti 1 e 4, rilasci una certificazione inesatta;
5. violando l'art. 2 par. 2 punto 6 frase 2, non informi l'autorità amministrativa circondariale competente;
6. violando l'art. 3 par. 1, non presenti o non presenti per tempo, su richiesta, il referto del test, all'autorità amministrativa circondariale competente; infine
7. violando l'art. 4 par. 1, non si sottoponga a test entro i termini previsti, non presenti immediatamente quando richiesto il referto o non ne faccia tempestiva comunicazione, violando l'art. 4 par. 2.

§ 5a

Disposizione transitoria

Per coloro che abbiano fatto ingresso nello Stato libero di Baviera prima del 9 novembre 2020 e che siano soggetti a obbligo di quarantena ai sensi dell'art. 1 par. 1 comma 1 dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese (EQV) del 15 giugno 2020 (Bollettino ministeriale BayMBl. n. 335, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G), modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl. n. 601), si applicano le disposizioni dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese nella versione più recente in vigore, fermo restando la prescrizione di una durata dell'isolamento domestico pari a dieci giorni.

§ 5b

Modifica dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese

Art. 3 par. 1 dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso nel paese (EQV) del 15 giugno 2020 (Bollettino ministeriale BayMBl. n. 335, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-6-G), modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl. N. 601), viene modificata come segue:

1. Dopo il comma 2 si inserisce il seguente comma 3:
“Si considera equivalente all'esito del test ai sensi del comma 2 una certificazione in lingua tedesca o inglese rilasciata dall'ente che abbia effettuato un test rapido antigenico certificato CE con esito negativo.”
2. Il precedente comma 3 diventa comma 4.

§ 6

Entrata in vigore, scadenza

¹La presente ordinanza entra in vigore in data 9 novembre 2020 e scadrà il giorno 30 novembre 2020.
²In deroga al comma 1, l'art. 5b entra in vigore il 6 novembre 2020.

Monaco di Baviera, 5 novembre 2020

Ministero della Salute bavarese

Melanie Huml, ministro

Note legali

Organo pubblicante:

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera

Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535

Monaco di Baviera Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-

mail: direkt@bayern.de Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech

Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de

ISSN 2627-3411

Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:

La pubblicazione della Gazzetta ministeriale bavarese (BayMBl.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata in Internet sulla piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/A costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile.

È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma *Verkündungsplattform Bayern*.